

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 70

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MAGI**

Modifica all’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, all’articolo 8 attribuisce lo *status filiationis* ai soggetti nati a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) dalla coppia che abbia espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime. Al successivo articolo 9, la legge introduce il divieto di disconoscimento della genitorialità nei confronti del nato, in capo al coniuge o convivente della donna che abbia fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il cui consenso sia ricavabile da atti concludenti, sebbene in origine le tecniche di tipo eterologo fossero espressamente vietate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della stessa legge. Entrambe le disposizioni sopracitate, da una parte il riconoscimento dello stato giuridico di figlio, di cui all’articolo 8, e dall’altra il divieto di

disconoscimento della genitorialità anche in caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo praticate in violazione delle legge n. 40 del 2004, di cui all’articolo 9, ad avviso del proponente sono da ritenersi riconducibili a una medesima *ratio*, che trova il proprio fondamento nella esigenza di dare seguito alla necessaria tutela costituzionalmente garantita dei diritti del minore, il quale, in assenza di tali previsioni normative, una volta venuto al mondo rischierebbe sin da subito di essere vittima di un grave pregiudizio a causa di una mancanza del legislatore. Al contrario, al tempo della redazione e poi dell’approvazione della legge n. 40 del 2004, pur avendo stabilito il divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo – poi dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 162 del 2014 – il Parlamento ha avuto al contempo l’opportuna accortezza di garantire il prin-

cipio secondo cui, in armonia con la Costituzione, i diritti del minore non debbano essere suscettibili di pregiudizio né di essere messi in discussione, nemmeno qualora la nascita avvenga a seguito di una pratica vietata in modo assoluto dalla stessa legge.

Di contro, tuttavia, il legislatore del 2004 non ha mostrato la stessa accortezza nei confronti dei soggetti nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle altre condizioni e in assenza dei requisiti previsti, per esempio nel caso di soggetti nati da una coppia che abbia intrapreso legittimamente il percorso in un Paese estero la cui normativa stabilisca criteri di accesso alle tecniche di PMA diversi e meno restrittivi, come dimostra l'ampia e non sempre coerente giurisprudenza di legittimità sviluppatasi negli anni su questo tema e, da ultima, la sentenza n. 32 del 2021 della Corte costituzionale.

In Italia, infatti, il ricorso alle tecniche di PMA, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 40 del 2004, è circoscritto ai casi di sterilità e di infertilità, quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, ed è comunque consentito, ai sensi del successivo articolo 5, limitatamente a coppie di sesso diverso, coniugate e conviventi. Ne consegue che, in assenza di una esplicita previsione normativa, i soggetti nati a seguito di un percorso di PMA intrapreso di comune accordo da una coppia di persone dello stesso sesso in un Paese estero, e in ogni caso al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti sopraindicati, rischierebbero di essere « non riconoscibili », subendo di conseguenza una grave e ingiustificata compressione dei propri diritti da far valere nei confronti delle due persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione, quali – soltanto a titolo esemplificativo – i diritti al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, ma anche i diritti successori, soprattutto in caso di inadempienza e di crisi della coppia e, comunque, una lesione del diritto al riconoscimento formale di un proprio *status filiationis*, che, ad avviso della Corte

costituzionale (sentenza n. 494 del 2002) è « elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli articoli 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione », e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.

I criteri di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita previsti dalla normativa italiana, ivi compresa l'esclusione delle coppie dello stesso sesso, che ad avviso della Consulta rientrano nella legittima discrezionalità legislativa, non sono messi in discussione dalla presente proposta di legge, il cui unico obiettivo non è l'estensione di un diritto alla genitorialità in capo alle coppie omosessuali – che pure sarebbe legittimo proporsi di perseguire – bensì quello di intervenire puntualmente soltanto al fine di tutelare l'interesse del minore alla continuità dello *status filiationis*, anche qualora sia nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti previsti, senza che a tal fine rilevi che ciò si sia verificato in violazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 40 del 2004 (e, in tal caso, troverebbero peraltro applicazione le sanzioni di cui all'articolo 12), ovvero, legittimamente, in un Paese estero in osservanza della relativa normativa.

Si segnala, infine, che l'urgenza di una previsione normativa che vada nel senso della presente proposta di legge, volta quindi a colmare il vuoto di tutela dell'interesse del minore, è stata invocata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2021. Si è infatti trattato, di tutta evidenza, di una pronuncia di cosiddetta « incostituzionalità prospettata » della legge n. 40 del 2004 – sebbene espressa nella veste formale di una classica inammissibilità per discrezionalità legislativa – nella parte in cui non garantisce una forma di riconoscimento dei legami affettivi del minore nato da PMA praticata all'estero da una coppia dello stesso sesso nei confronti di entrambe le due persone che si sono consapevolmente assunte la responsabilità della procreazione. Ad avviso della Corte, tale mancata previsione determina un grave vuoto

di tutela dell'interesse e dei diritti incomprimibili del minore, in particolare nei casi in cui non sussistano nemmeno le condizioni di ricorrere alla soluzione-tampone costituita dall'istituto della cosiddetta adozione in casi particolari. Nell'occasione, la Consulta ha avuto modo di rivolgere un netto monito al legislatore, il quale « nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori », e concludendo, infine, che: « Nel dichiarare l'inammissibilità della questione ora esaminata, per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, questa Corte non può esimersi dall'affermare

che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia ».

Anche ad avviso del proponente, trascorso oltre un anno dal monito della Consulta, e al di là di ogni valutazione etica in ordine alle attuali condizioni e ai requisiti di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'inerzia del Parlamento davanti a un vuoto di tutela tanto grave dei diritti del minore non è più tollerabile, ragione per cui è auspicabile che la presente proposta di legge, puntuale e ragionevole, trovi condivisione tra la colleghe e i colleghi di ogni appartenenza politica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Al fine di garantire la tutela dell'interesse del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche nei confronti dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ».

